

## Condizioni speciali per l'assicurazione malattia complementare (con copertura sussidiaria dell'infortunio)

### Ultra Varia

Assicurazione complementare delle spese ospedaliere nel reparto privato o clinica, con premio evolutivo secondo l'età effettiva dell'assicurato

#### Articolo 1 - Cure ospedaliere

1.1 In caso di un'ospedalizzazione in divisione privata di un ospedale pubblico o in una clinica che figura nella pianificazione ospedaliera di un cantone svizzero, e a complemento delle prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, Assura SA indennizza le spese di cura e le spese alberghiere. Questa categoria d'assicurazione non si estende tuttavia agli obblighi d'assunzione, da parte dei cantoni, ai sensi della LAMal, delle spese ospedaliere e semiospedaliere al di fuori del luogo di residenza dell'assicurato.

1.2 Queste prestazioni sono accordate senza limiti di durata.

1.3 Previa autorizzazione dell'assicurato e conformemente ad un accordo amministrativo, le prestazioni possono essere versate direttamente ai fornitori di prestazioni, se costoro lo richiedono in tempo utile.

1.4 Assura SA si riserva espressamente il diritto di subordinare la concessione delle sue prestazioni alla stesura di un preventivo dettagliato che permetta il controllo del rispetto del carattere economico della cura. L'articolo 56 LAMal è applicabile per analogia.

1.5 L'assicurato deve farsi curare in un istituto ospedaliero o in un reparto ospedaliero corrispondente al tipo di cure di cui necessita. In caso contrario, le prestazioni sono calcolate conformemente alle tariffe dell'ospedale pubblico adatto più vicino al suo luogo di domicilio.

1.6 Quando l'assicurato sceglie liberamente di soggiornare, al posto della divisione privata, nel reparto comune di un istituto pubblico o sovvenzionato dai poteri pubblici, Assura SA gli accorda un'indennità giornaliera d'ospedalizzazione di CHF 150, ma al massimo un importo di CHF 1'500. Quest'indennità ammonta a CHF 50, ma al massimo CHF 500, quando il soggiorno ospedaliero ha luogo in un istituto ospedaliero che figura sulla lista degli enti riconosciuti ai sensi della categoria Optima e Optima Plus.

#### Articolo 2 - Spese di sorveglianza speciale

Assura SA assume le spese cagionate da una sorveglianza speciale in caso di ospedalizzazione fino a concorrenza di una fatturazione per anno civile di CHF 1'000.

#### Articolo 3 - Cure all'estero

Su accordo preliminare di Assura SA e del suo medico di fiducia, la cura all'estero è assunta unicamente quando il suo costo è inferiore a quello fatturato conformemente alla tariffa privata usuale applicabile nel cantone di domicilio dell'assicurato.

#### Articolo 4 - Assistenza all'estero e rimpatrio

Le spese d'assistenza e di rimpatrio di un assicurato sono coperte conformemente alla convenzione d'assistenza turistica conclusa tra Assura SA e l'organo d'assistenza, le cui disposizioni fanno parte integrante delle presenti CSC.

#### Articolo 5 - Premio assicurativo

5.1 A deroga dell'articolo 12 CGA, il premio assicurativo varia in funzione l'età effettiva dell'assicurato.

5.2 L'adattamento del premio avviene il 1° gennaio dell'anno in cui l'assicurato compie l'età di 19, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86 e 91 anni.

#### Articolo 6 - Limitazione della copertura

Contrariamente a quanto previsto all'articolo 4 delle condizioni generali per l'assicurazione malattia complementare (CGA), i trattamenti di **rieducazione** e di **riabilitazione** sono coperti. Gli altri casi previsti all'articolo 4 CGA non sono invece coperti, in particolare le **affezioni in corso al momento della firma della proposta d'assicurazione**, i **postumi d'infortunio verificatisi prima della firma della proposta d'assicurazione**, le **malattie psichiche**, le **cure palliative** e l'**obesità**. Anche la **maternità** (ai sensi dell'art. 2.6 CGA e secondo i casi dell'art. 4.1.6 CGA) non è coperta.

#### Assura SA